

Ordinanza Commissario Liquidatore N. 10 del 22/07/2016 Prof. N.1045

"AREA ZIPA DI ANCONA - ISA GROUP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - AUTORIZZAZIONE
VENDITA DELL'IMMOBILE IN PROPRIETA' IN FAVORE DELLA SOCIETA' PALUMBO GROUP
S.P.A. DI NAPOLI".

1


ZIPA

CONSORZIO
ZONE
IMPRENDITORIALI
PROVINCIA
ANCONA

IN LIQUIDAZIONE

Ordinanza Commissario Liquidatore N. 10 del 22/07/2016 Prof. N. 1045

"AREA ZIPA DI ANCONA - ISA GROUP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - AUTORIZZAZIONE VENDITA DELL'IMMOBILE IN PROPRIETA' IN FAVORE DELLA SOCIETA' PALUMBO GROUP S.P.A. DI NAPOLI"

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso:

- **che** con contratto del 12/02/1974, Rep. N. 98178/18049, a rogito Notaio G. Sabatini di Ancona – reso esecutivo dal CO.RE.CO. Marche in data 06/03/1974, prof. n. 3083, trascritto alla Conservatoria del RR.II. di Ancona il 06/03/1974 al n. 4095 di reg d'ordine e n. 2877 reg. di form., registrato ad Ancona il 28/02/1974 al n. 963, il Consorzio ZIPA vendeva alla ditta **Coop. Metallurgica Ing. G. Tommasi Soc. Coop. A r.l.** un lotto di terreno nel compendio ZIPA di Ancona, distinto al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 12 mapp. 24 della superficie di mq. 15205 e mapp. 25 della superficie di mq. 200, per una superficie complessiva di mq. 15405, per la costruzione di uno stabilimento da adibire allo svolgimento della propria attività nel settore cantieristico navale;
- **visto e richiamato** il comma f) dell'art. 5 del citato contratto di compravendita del 12/02/1974 che, tra l'altro, testualmente recita: *"la ditta" assume formale obbligo di non cedere o in qualsiasi modo sostituire a sé medesima, nel godimento del terreno compravenduto, persona, società od Enti, anche per modifica di ragione o denominazione sociale, senza il preventivo consenso scritto del "Consorzio"; analogo consenso preventivo dovrà essere richiesto e riportato per eventuale mutamento della specie dell'attività industriale rispetto a quella indicata nella domanda di acquisto dell'area di terreno oggetto del presente atto;*
- **che**, previa determinazione del Direttore del Consorzio ZIPA n. 75 del 19/06/2001, la Coop. Ing. G. Tommasi Cantiere Navale a r.l. (già Coop. Metallurgica Ing. G. Tommasi Soc. Coop. a r.l.), con contratto del 18/07/2001, Rep. N. 524557/9465 a rogito Notaio Pane di Jesi - trascritto alla Conservatoria del RR.II. di Ancona il 20/07/2001 al n. 8997 del reg. part., registrato a Jesi il 30/07/2001 al n. 814 serie IV, vendeva alla società Medio Credito Fondiario Centro Italia S.p.A. il complesso industriale con corte esclusiva descritto al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al Foglio 12 mapp. 24 (a seguito di riordino fondiario corrispondente alla fusione dei mapp. 24-25), la quale concedeva in locazione finanziaria l'immobile sopradescritto alla ISA Immobiliare s.r.l., che a sua volta lo concedeva in locazione commerciale alla ISA Produzione s.r.l. (ditta utilizzatrice) nel rispetto di tutti i vincoli e condizioni riportati nell'atto richiamato;

IN LIQUIDAZIONE

- **che** con contratto stipulato in data 03/04/1974 Rep. n. 98450/18248, a rogito Notaio Giorgio Sabatini di Ancona - reso esecutivo dal Co.Re.Co. Marche in data 26/04/1974, prot. n. 6041 - registrato ad Ancona Ufficio Atti Pubblici il 16/04/1974 al n. 1684, il Consorzio cedeva alla **Ditta Dante Castracani e C. s.a.s.** un lotto di terreno nel compendio Z.I.P.A. della zona industriale del porto di Ancona distinto al Catasto del Comune di Ancona al Foglio 12 mappale 22 della superficie di mq. 19.660, mappale 23 della superficie di mq. 325 e Foglio 163 della superficie di mq. 18 per una superficie complessiva di mq. 22.860;
- **visto e richiamato** il comma f) dell'art. 4 del citato contratto di compravendita del 03/04/74, Rep. n. 98450/18248 sopra citato che testualmente recita:
la "Ditta" assume formale obbligo di non cedere o in qualsiasi modo sostituire a se medesima in proprietà nel godimento del terreno compravenduto, persona, società od Enti, anche per modifica di ragione o denominazione sociale, senza il preventivo consenso scritto del "Consorzio", analogo consenso preventivo dovrà essere richiesto e riportato per eventuale mutamento della specie di attività industriale rispetto a quella indicata nella domanda di acquisto dell'area di terreno oggetto del presente atto;
- **che** con determinazione n. 124 del febbraio 2003, esecutiva ai sensi di legge, il Consorzio prendeva atto che la ditta "**Cantiere NAVALE DANTE CASTRACANI s.r.l.**", con sede a Roma Via Archimede, 57, già (Ditta Dante Castracani e C. s.a.s.), cambiava la propria ragione sociale in "**Cantieri Navali Europei s.r.l.**", con sede a Roma Via Archimede, 57, con atto del 25/07/2001 a rogito notaio Cinotti di Roma Rep. 99148/31960, confermando tutti i vincoli e condizioni, per quanto compatibili, riportati nell'atto iniziale di compravendita e con i vincoli, obblighi e prescrizioni tutte riportate nella determina richiamata;
- **che** successivamente, viste le richieste pervenute e depositate agli atti del Consorzio, il medesimo con propria determinazione n. 134 del 20/06/2003, esecutiva ai sensi di legge:
 - a) autorizzava la Ditta "**CANTIERI NAVALI EUROPEI s.r.l.**", con sede a Roma Via Archimede, 57 a vendere l'immobile di sua proprietà distinto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ancona al Foglio 163 mappale 18 e al Nuovo Catasto Terreni al foglio 12 mappale 23, facente parte del compendio ZIPA di Ancona, alla società **ISA IMMOBILIARE s.r.l.**, con sede ad Ancona Via E. Mattei, 14, subordinatamente alle normative comunali vigenti ed alla destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. del Comune di Ancona;
 - b) autorizzava, altresì, la **ISA IMMOBILIARE s.r.l.** a locare il medesimo alla società **ISA MANAGEMENT s.p.a.**, con sede ad Ancona Via E. Mattei, 18/a;



IN LIQUIDAZIONE

il tutto assoggettato ai vincoli, alle condizioni e prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo sopra menzionato;

- **che** il trasferimento della proprietà avveniva tramite atto stipulato in data 25/06/2003 a rogito Dott. Cinotti, Notaio in Roma, con studio in via Corso Vittorio Emanuele II, 229;
- **che**, con determinazioni n. 283 e n. 284 del 09/07/2007, il Consorzio prendeva atto che a seguito delle operazioni societarie *medio tempore* intervenute la Yachting investors Italy s.r.l., controllata dalla Yachting investors Group Limited, aveva acquisito la totalità delle partecipazioni di ISA Immobiliare s.r.l. e ISA Produzione e che la stessa Yachting investors Italy s.r.l. ha cambiato la propria denominazione sociale in ISA GROUP s.r.l.;
- **che** con atto di fusione per incorporazione del 15/11/2011 rep.n. 188356/23432 a rogito notaio Vittorio Bortoluzzi di Ancona, registrato ad Ancona il 28/11/2011 al n. 11619 serie 1T, le società ISA IMMOBILIARE s.r.l. e ISA Produzione s.r.l., società incorporande, e la società "International Shyphards Ancona Group società a responsabilità limitata in sigla ISA GROUP s.r.l., società incorporante, si fondevano mediante incorporazione delle prime due nella terza e che, conseguentemente, la ISA GROUP s.r.l. subentrava di pieno diritto in tutte le situazioni giuridiche attive e passive appartenenti alle ISA IMMOBILIARE S.R.L. e ISA PRODUZIONE s.r.l., in tutto il loro patrimonio attivo e passivo, in tutte le ragioni, azioni, diritti, obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, previa acquisizione del previsto assenso consortile con le determinazioni dirigenziali del Consorzio ZIPA n. 409 e n. 410 del 24/10/2011;
- **che** con atto di compravendita di "immobile strumentale per natura" conseguente all'esercizio del diritto di opzione di contratto di locazione finanziaria del 21/04/2015, rep. n. 194.963/26478, a rogito notaio V. Bortoluzzi di Ancona, registrato all'Ufficio delle Entrate di Ancona il 19/05/2015 al n. 3075 serie 1T, la società MEDIOLEASING s.p.a., già Medio Credito Fondiario Centro Italia S.p.A., ha venduto alla ISA Group s.r.l. il fabbricato industriale con annessa corte distinto al Catasto Fabbricati del comune di Ancona al Foglio 12 mappale 24 sub.1, PT-1 Z.C. 2 - Categ. D/7, subordinando l'efficacia del contratto medesimo al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consorzio ZIPA, in relazione alla nota prot. n.64537 del 20/04/2015, nella quale lo scrivente Consorzio precisa che, allo stato attuale, nulla osta al rilascio della prevista autorizzazione, subordinatamente alle verifiche di competenza della Prefettura di Ancona;
- **che** con successivo atto ricognitivo dell'avveramento di condizione sospensiva del 30/09/2015, rep. 195581/26810 a rogito notaio V. Bortoluzzi di Ancona, registrato all'Ufficio delle Entrate di Ancona il 02/10/2015 al n. 6587 serie 1T, le società Medioleasing s.p.a. ed ISA GROUP s.r.l. hanno riconosciuto e hanno reciprocamente dato atto che si è verificata la condizione sospensiva alla quale fu sottoposta l'efficacia del citato contratto del 21/04/2015 rep. n. 194963/26478, essendo stata rilasciata da parte ZIPA l'autorizzazione alla compravendita medesima con



CONSORZIO
ZONE
IMPRENDITORIALI
PROVINCIA
ANCONA

IN LIQUIDAZIONE

determinazione del Direttore n. 486 del 14/09/2015, accettando tutti gli obblighi e vincoli riportati in quest'ultimo atto richiamato;

- **che** con nota del 16 giugno 2016, acquisita al prot. ZIPA al n. 881 del 20/06/2016, con la quale la ISA Group s.r.l. in liquidazione ha fatto pervenire una domanda al Consorzio per esaminare ogni richiesta di nulla osta che dovesse pervenire entro il 25 luglio per la cessione del compendio immobiliare sito ad Ancona Zona ZIPA, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al Foglio 163 mappali 18 e 43 e F. 12 mapp. 24 sub. 1 ed al Catasto Terreni di detto comune al Foglio 12 mapp. 23, in quanto la medesima società ha depositato domanda di concordato preventivo al Tribunale di Ancona, per il quale il medesimo in data 11 febbraio 2016 ha dichiarato aperta la procedura;
- **che** nell'ambito del concordato si è svolta una procedura competitiva finalizzata alla vendita dell'azienda attraverso la raccolta di offerte vincolanti di acquisto all'esito della quale il 21 aprile 2016 il Cantiere Navale Palumbo Group di Napoli ha depositato, per sé o per società da nominare una proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda ISA Group s.r.l. in liquidazione;
- **tenuto conto che** in data 03/06/2016 il Tribunale di Ancona ha disposto la vendita competitiva dell'azienda ISA per l'individuazione di offerte migliorative a quella presentata dalla PALUMBO GROUP s.p.a. da presentarsi entro il 28/06/2016, disponendo altresì che gli effetti dell'acquisto del compendio aziendale e degli immobili siano sospensivamente condizionati al verificarsi del rilascio "del necessario nulla osta alla cessione degli immobili aggiudicati" da parte del Consorzio ZIPA entro la data del 25 luglio 2016;
- **che** la società Palumbo Group s.p.a. con nota del 30/06/2016, acquisita al prot.n. 954 del 05/07/2016 e successive integrative del 04/07/2016 prot. ZIPA n. 963 del 05/07/2016 e 05/07/2016 prot. ZIPA n. 976 del 07/07/2016, ha presentato al Consorzio la documentazione utile per il rilascio del richiesto benessere (*planimetrie catastali, certificato di iscrizione alla C.C.I.A., certificato di destinazione urbanistica, (ALL. D), atto di scissione di proprietà, documentazione per richiesta comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e spese istruttoria pratiche per rilascio benessere*) dalla quale si evince che la medesima ha come oggetto sociale, tra le altre attività, " *l'esercizio, in proprio e per conto di terzi committenti (sia pubblici che privati) direttamente e/o per il tramite di società controllate, di cantieri navali per costruzione, trasformazione, riparazione, demolizione e vendita di imbarcazioni di ogni genere e tipo, nonché la compravendita di imbarcazioni.*".
- **che** le società interessate dall'assenso ZIPA hanno dichiarato nella domanda presentata a firma della società PALUMBO GROUP s.p.a. *l'impegno a rispettare, con l'obbligo di riportare nel contratto/nei contratti in procinto di stipulare, le clausole già contenute nel contratto di compravendita ZIPA/1°acquirente e quelle riportate, per quanto compatibili con la situazione attuale, dal Regolamento per l'assegnazione*

IN LIQUIDAZIONE

delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento di attività produttive del Consorzio ZIPA, approvato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge e dallo schema di contratto tipo di vendita di immobili nell'ambito territoriale del Consorzio ZIPA (All. C) approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, assunta dal C.d.A. in data 19/11/1999, modificato con deliberazioni n° 3372 del 19/11/99 e n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge.

- **Rilevato che** l'area sulla quale insistono gli immobili di proprietà dell'ISA GROUP in zona ZIPA sono destinati alla cantieristica navale come previsto dal P.P.E. del Porto di Ancona in variante al P.R.G. vigente, come si evince dal CDU rilasciato dal Comune di Ancona in data 21/06/2016;
- **che**, in data 07/07/2016 acquisita al prot. ZIPA n. 977, il Consorzio ZIPA ha provveduto a richiedere alla BDNA Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno la richiesta di informazione ex Art. 91 del D. Lgs. n° 159/11 e s.m.i.;
- **che** gli esiti della istruttoria tecnico-amministrativa condotta dagli uffici consortili – sulla base delle indicazioni risultanti dalle volontà espresse dalle parti interessate al perfezionamento dell'operazione nonché dai documenti depositati agli atti del Consorzio – rivelano la sussistenza dei presupposti per il rilascio della richiesta autorizzazione;
- **che**, peraltro, tale autorizzazione – in quanto da rilasciare in pendenza dei termini per l'acquisizione della informativa antimafia – è sottoposto alla condizione risolutiva ex Art. 92 del D.Lgs. n° 159/11 e s.m.i., attesa l'urgenza di perfezionamento degli atti nell'ambito della procedura in corso avanti alla Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Ancona;
- **che** sussistono, infatti, i motivi di urgenza richieste dall'Art. 92 del D.Lgs. n° 159/11 e s.m.i. – al fine del rilascio del nulla osta sotto condizione risolutiva – in relazione al termine stabilito dalla Sezione fallimentare del Tribunale Ordinario di Ancona, entro cui deve essere perfezionata l'intera operazione, trattandosi di termine dettato da ragioni superiori di giustizia, non limitate ai soli interessi delle parti private bensì concernenti l'ordinato svolgimento della procedura;
- **visto e richiamato** il regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento di attività produttive approvato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge (All.B);
- **visto e richiamato** lo schema di contratto di vendita di immobili nell'ambito territoriale del Consorzio ZIPA (All. C) approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358,

IN LIQUIDAZIONE

Integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999; assunta dal C.d.A. in data 19/11/1999, modificato con deliberazioni n° 3372 del 19/11/99 e n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge;

- **preso atto** delle finalità delle operazioni di cui si chiede l'autorizzazione fermo restando il rispetto degli obblighi imposti con l'atto di compravendita del 12/02/1974, Rep. N. 98178/1.8049, a rogito Notaio G. Sabatini di Ancona, registrato ad Ancona il 28/02/1974 al n. 963, del contratto di compravendita del 03/04/1974 Rep. n. 98450/18248, a rogito Notaio Giorgio Sabatini di Ancona - reso esecutivo dal Co.Re.Co. Marche in data 26/04/1974, prot. n. 6041 - registrato ad Ancona Ufficio Atti Pubblici il 16/04/1974 al n. 1684, dell'atto di fusione per incorporazione del 15/11/2011 rep.n. 188356/23432 a rogito notaio Vittorio Bortoluzzi di Ancona, registrato ad Ancona il 28/11/2011 al n. 11619 serie 1T, dell'atto di compravendita di "immobile strumentale per natura" conseguente all'esercizio del diritto di opzione di contratto di locazione finanziaria del 21/04/2015, rep.n. 194.963/26478, a rogito notaio V. Bortoluzzi di Ancona, registrato all'Ufficio delle entrate di Ancona il 19/05/2015 al n. 3075 serie 1T e dell'atto ricognitivo dell'avveramento di condizione sospensiva del 30/09/2015, rep. 195581/26810 a rogito notaio V. Bortoluzzi di Ancona, registrato all'Ufficio delle Entrate di Ancona il 02/10/2015 al n. 6587 serie 1T, ed in funzione a quanto previsto dal "Regolamento per l'assegnazione delle aree" (All. B) e dallo "Schema di contratto tipo" (All. C) approvati con le deliberazioni sopracitate, che la società ISA GROUP s.r.l in liquidazione e PALUMBO GROUP s.p.a. si obbligheranno ad accettare e riportare nel redigendo atto di compravendita, subordinatamente ai regolamenti comunali vigenti, in particolare per quanto riguarda la destinazione d'uso dell'immobile e quindi in sintonia con la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. e dal P.P.E. del Porto di Ancona in variante al P.R.G. vigente;
- **che** l'adozione del presente atto non contrasta con leggi o regolamenti, ordini e discipline e che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari da parte del Consorzio;
- **che** è necessario doversi dare al presente provvedimento immediata eseguibilità, stante l'urgenza manifestata dalle società interessate;
- **vista** la Legge Regionale n. 48 del 19/11/96 e lo Statuto consortile;
- **vista** la delibera della Giunta Regione Marche n. 1050 del 22/09/2014 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 191/PRES del 01/10/2014 con cui sono stati sciolti tutti gli organi del Consorzio e l'Ente è stato sottoposto a commissariamento;
- **vista** la delibera della Giunta Regione Marche n. 264 del 30/03/2015 con la quale è stato nominato il Commissario Liquidatore il Dott. Paolo Di Paolo;

IN LIQUIDAZIONE

DISPONE

- 1) di **approvare** le sopra estese premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto nonché quale apparato di motivazione a fondamento della presente parte dispositiva;
- 2) di **rilasciare** la richiesta autorizzazione al trasferimento del compendio immobiliare in oggetto - negli istituti e nelle forme negoziali indicate - a mezzo del presente atto;
- 3) di **autorizzare** - per l'effetto e per quanto di competenza - la ISA GROUP s.r.l. in liquidazione con sede ad Ancona - Via E. Mattei, 14 , proprietaria degli immobili siti nel compendio ZIPA di Ancona distinti al Catasto Fabbricati di detto comune al Foglio 163 mappali 18, 24 sub. 1 e 43 ed al Catasto Terreni di detto comune al Foglio 12 mapp. 23, a vendere i menzionati immobili alla società PALUMBO GROUP s.p.a. con sede a Napoli Via Calata della Marinella snc, per lo svolgimento dell'oggetto sociale richiamato in premessa, come meglio si evince dalle planimetrie catastali (All. A1, A2) e A3), e dalla documentazione allegata alla richiesta, subordinatamente alle normative comunali vigenti ed alla destinazione urbanistica prevista, dal P.R.G. e dal P.P.E. del Porto di Ancona in variante al P.R.G. vigente, come si evince nell'allegato certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Ancona in data 21/06/2016 (All. D), per le motivazioni tutte espresse nella premessa;
- 4) di **determinare** - ancora conseguentemente ed ulteriormente per l'effetto - che nulla osta, pertanto, al trasferimento del compendio immobiliare in oggetto, come definito nel punto di dispositivo che precede e nelle premesse sopra estese;
- 5) di **precisare** che la presente autorizzazione - e la determinazione di nulla osta alla medesima sottesa - è rilasciata esclusivamente in relazione ed ai fini delle attribuzioni e prerogative istituzionali di questo Consorzio e comunque sulla base dei soli elementi istruttori resi disponibili;
- 6) di **stabilire** che la presente autorizzazione è subordinata alla riproposizione e quindi all'inserimento nel testo contrattuale delle clausole limitative della circolazione del bene, come indicato nelle sopra estese premesse;
- 7) di **confermare**, pertanto, tutte le clausole ed i vincoli preesistenti contenuti nei citati contratti: a) atto di compravendita del 12/02/1974, Rep. N. 98178/18049, a rogito Notaio G. Sabatini di Ancona, registrato ad Ancona il 28/02/1974 al n. 963; b) contratto di compravendita del 03/04/1974 Rep. n. 98450/18248, a rogito Notaio Giorgio Sabatini di Ancona - reso esecutivo dal Co.Re.Co. Marche in data 26/04/1974, prot. n. 6041 - registrato ad Ancona Ufficio Atti Pubblici il 16/04/1974 al n. 1684; c) atto di fusione per incorporazione del 15/11/2011 rep.n. 188356/23432 a rogito notaio Vittorio Bortoluzzi di Ancona, registrato ad Ancona il 28/11/2011 al n.





CONSORZIO
ZONE
IMPRENDITORIALI
PROVINCIA
ANCONA

IN LIQUIDAZIONE

11619 serie 1T; d) atto di compravendita di "immobile strumentale per natura" conseguente all'esercizio del diritto di opzione di contratto di locazione finanziaria del 21/04/2015, rep.n. 194.963/26478, a rogito notaio V. Bortoluzzi di Ancona, registrato all' Ufficio delle entrate di Ancona il 19/05/2015 al n. 3075 serie 1T; e) atto ricognitivo dell'avveramento di condizione sospensiva del 30/09/2015, rep. 195581/26810 a rogito notaio V. Bortoluzzi di Ancona, registrato all'Ufficio delle Entrate di Ancona il 02/10/2015 al n. 6587 serie 1T, in quanto compatibili con la situazione attuale, con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e subordinatamente alle eventuali prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti e nel rispetto del "Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge, (All. B) e dello schema di contratto tipo di compravendita approvato con deliberazione n. 3358, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, modificato con deliberazione n. 3372 del 19/11/1999 e con deliberazione 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge (All. C);

8) di prescrivere – ai fini di efficacia della presente autorizzazione e sotto comminatoria di opposita inefficacia in difetto e ferma rimanendo l'eventuale iniziativa di revoca da parte di questo Consorzio – che: a) la società ISA GROUP s.r.l. in liquidazione e la società PALUMBO GROUP S.p.a. dovranno sottoscrivere una dichiarazione da riportare nel contratto di compravendita, con la quale confermino l'accettazione di tutte le clausole del regolamento ZIPA, approvato con deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, e ribadiscano testualmente gli impegni di cui agli articoli 5/6/7/8 dello schema di contratto tipo di compravendita (All. C) approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, assunta dal C.d.A. in data 19/11/1999, modificato con deliberazioni n° 3372 del 19/11/99 e n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge, per tutto quanto attiene alla specifica situazione così come rappresentata; b) gli impegni dovranno avere come riferimento temporale la data di comunicazione del presente provvedimento esecutivo alla ditta interessata; c) l'atto stipulato dovrà essere inviato a questo Consorzio in copia autentica, munito degli estremi di avvenuta registrazione, entro 6 mesi dalla stipula, pena la decadenza della presente ordinanza; il tutto sotto la responsabilità del Notaio rogante e delle ditte interessate;

9) di prendere atto che la presente autorizzazione – in quanto rilasciata in pendenza dei termini per l'acquisizione della informativa antimafia – è sottoposto alla condizione risolutiva ex Art. 92 del D.Lgs. n° 159/11 e s.m.i.;

10) di comunicare il presente nulla osta alle parti interessate previo inserimento nell'apposito registro delle ordinanze commissariali, ferma rimanendo ogni altra misura di pubblicità prevista dallo statuto, dai regolamenti ovvero dalla legge;

9

IN LIQUIDAZIONE

11) di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza segnalata dalle ditte richiedenti l'autorizzazione .

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Dott. Paolo Di Paolo)
f.to Paolo di Paolo


AU. A1)


N=4829800

E-2398200

Direzione Provinciale di Ancona - Ufficio Provinciale - Ferritoria - Direttore ROSANNA LAVAGNOLLA

Foglio 163



IMMOBILE
 OGGETTO DI
 AUTORIZZAZIONE

*Copia conforme
 all'originale -
 di 16/08/2016*

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTE E CONSERVATORI * PROVINCIA ANCONA *
 N. 842
 DOTT. ARCHITETTO
 PAOLO
 ANCORA

Paolo Ancora


Via Lal (0.90 euro)

1 Particella 18

ANCONA 2


Foglio 12

IMMOBILE OGGETTO
DI
AUTORIZZAZIONE



VIA E. MATTEI

MAPP. 24



Copia conforme
all'originale -
di 16/06/2016
Paolo Ancora

Direzione Provinciale di Ancona Ufficio Provinciale - Territorio - Direzione ROSAMIA LAVAGNINO

VIS. Tel. (0 99) 490 490

Particella 24

Foglio

12

MAPP. 23



IMMOBILE OGGETTO
DI


AUTORIZZAZIONE

Direzione Provinciale di Ancona Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore ROSANNA IAVIGNILIO

E=2398400

I Particella 23

Vis. tel. (0 90 euro)



**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, LA VENDITA E LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE DI
IMMOBILI PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**Articolo 1
(ambito oggettivo del regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure di assegnazione, vendita, locazione degli immobili destinati ad insediamenti produttivi, a servizi, ad attività del settore terziario nonché ad ogni altra attività conforme alle esigenze ed all'utilità dell'ambito territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (Z.I.P.A.), ai sensi degli artt. 50 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, 36, comma 5° della l. 5 ottobre 1991 n. 317, 5, comma 2°, lett. f) ed h) della legge regionale Marche 19 novembre 1996 n. 48 e di ogni altra disposizione in materia eventualmente sopravvenuta.
2. Il presente regolamento disciplina altresì le procedure per l'insediamento, a qualsiasi titolo, di attività imprenditoriali nell'ambito territoriale del Consorzio.

**Articolo 2
(individuazione e scelta delle localizzazioni)**

1. L'individuazione e la scelta delle localizzazioni nell'ambito degli agglomerati industriali del Consorzio spettano al Consorzio medesimo ai sensi dell'art. 36, comma 5° della legge 5 ottobre 1991 n. 317.
2. Tale individuazione avviene, anche tenendo conto delle istanze dei richiedenti, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) prescrizioni e limitazioni degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli strumenti urbanistici consortili;
 - b) disponibilità attuale di immobili e necessità di ricorrere alle procedure espropriative;
 - c) disponibilità e caratteristiche delle opere infrastrutturali esistenti o programmate;
 - d) caratteristiche delle iniziative imprenditoriali oggetto di istanza e loro incidenza sugli insediamenti esistenti o su quelli programmati, fermo restando l'obbligo di preventiva valutazione dell'impatto ambientale delle iniziative medesime e di ogni altra esigenza correlata alla tutela dall'inquinamento dei suoli e delle acque nonché alla eventuale bonifica dei suoli.

**Articolo 3
(localizzazione degli insediamenti)**

1. Le iniziative di cui all'articolo 1 possono essere localizzate su immobili:
 - a) già in proprietà del Consorzio;
 - b) che il Consorzio deve ancora acquisire;
 - c) di proprietà delle ditte che intendono realizzare le iniziative;
 - d) di proprietà di terzi che le ditte promotrici dell'iniziativa intendono acquisire.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, lett. b), l'assegnazione è subordinata al perfezionamento dell'acquisto dell'immobile in capo al

Consorzio, escluso ogni diritto a risarcimenti e/o indennizzi nel caso di mancato perfezionamento dell'acquisto medesimo.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1°, lett.d), la disponibilità degli immobili, da intendersi come titolarità della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui medesimi, deve sussistere al momento del perfezionamento dell'istruttoria sull'istanza di assegnazione.

Articolo 4 (vendita degli immobili)

1. Gli immobili di cui all'articolo 3, comma 1°, lettere a) e b), sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula della compravendita e così come pervenuti al Consorzio in forza dei rispettivi titoli di provenienza, sulla base di uno schema tipo di contratto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate al predetto schema in presenza di situazioni specifiche.
2. Nella domanda di assegnazione gli interessati devono, previa esatta localizzazione dell'immobile, fornire preventivamente specifici elementi in ordine all'impatto ambientale dell'insediamento oggetto dell'iniziativa, fermo restando l'obbligo di osservanza dell'art. 40, comma 1° della legge 22 febbraio 1994 n. 146, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e della legislazione regionale in materia.
3. Nella domanda di assegnazione gli interessati debbono altresì fornire specifiche indicazioni in ordine ai potenziali effetti inquinanti, sul suolo e sulle acque, dell'attività oggetto di iniziativa, impegnandosi comunque al rispetto della vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamento attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta.
4. Gli interessati debbono altresì impegnarsi, con la domanda di assegnazione, ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune nel quale ricade l'iniziativa, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.
5. Nella domanda di assegnazione, inoltre, gli interessati debbono dare atto di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali e che è stata espletata – ove necessario – l'attività di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici; in caso contrario, devono impegnarsi, a propria cura e spese e senza responsabilità del Consorzio, all'esecuzione di tale operazione prima della stipula della vendita.
6. Nella domanda dev'essere specificato se l'interessato intende procedere

all'acquisto tramite contratti di *leasing*. In tal caso l'assegnazione avverrà nei confronti dell'istante e della società di *leasing* che dovranno assumere tutti gli impegni stabiliti dal presente regolamento, nonché l'impegno a riprodurre tali obblighi nei successivi, eventuali contratti stipulati con terzi. *Analoga procedura dovrà essere seguita qualora l'assegnatario intenda stipulare un contratto di leasing successivamente alla assegnazione e comunque prima della stipula.*

Articolo 5 (destinazione degli immobili)

1. Gli immobili di cui all'articolo 3, lett. a) e b), devono essere dall'acquirente destinati esclusivamente alla localizzazione di insediamenti produttivi, servizi, nonché di ogni altra attività contemplata all'articolo 1, e possono essere trasferiti ad imprenditori costituiti in forma individuale o associata.
2. L'atto di cessione deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'attività imprenditoriale da svolgere sull'immobile oggetto di trasferimento e l'impegno dell'acquirente di avviare l'attività entro il termine perentorio stabilito nell'atto di cessione;
 - b) l'impegno dell'acquirente a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui al precedente articolo 1, per un periodo non inferiore a 20 anni dalla stipula. In caso di attività diversa da quella iniziale ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso del Consorzio.
 - c) l'impegno dell'acquirente, in caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) e l'impegno del terzo all'osservanza degli obblighi di cui alla presente lett. c). L'acquirente è esonerato dagli impegni di cui alla presente lettera c) nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali inseriti in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).
3. E' in facoltà del Consorzio effettuare controlli finalizzati a verificare l'adempimento degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
4. In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del contratto di vendita.
5. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, che deve essere preceduta da diffida a cessare dalla condotta inadempiente con assegnazione di un termine perentorio, ed i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte dell'acquirente o del suo avente causa, della successiva comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà

all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale da stabilirsi nel contratto, e salvo il maggior danno.

6. Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficile rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponde all'acquirente o al suo avente causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.
7. Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi. Decorso tale termine, i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto dell'assegnatario a compensi, risarcimenti e/o indennizzi. Solo qualora il Consorzio riutilizzi detti impianti, sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui all'ultima parte del comma precedente.
8. Le suindicate cause di risoluzione non pregiudicano l'applicabilità al Consorzio dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive.
9. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali realizzate dal Consorzio ed inserite in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).

Articolo 6 (servitù)

1. Il Consorzio può riservarsi il diritto di costituire in ogni tempo a carico dell'immobile oggetto di trasferimento, e limitatamente alle parti di esso non occupate da insediamenti produttivi, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., soltanto le servitù, di volta in volta individuate, strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali.
2. Ove il peso imposto ai sensi del comma precedente sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, all'assegnatario potrà riconoscersi il diritto alla corresponsione di un indennizzo onnicomprensivo.

Articolo 7 (Convenzioni)

1. E' in facoltà del Consorzio stipulare convenzioni con i proprietari degli immobili di cui alla lett. c) dell'articolo 3 e con gli imprenditori interessati ad avviare attività sugli immobili di cui alla successiva lettera d) dello stesso articolo.
2. Il contenuto di tali convenzioni sarà conforme, per quanto possibile, alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8 (prezzo degli immobili)

1. Il prezzo di vendita degli immobili ed il canone per la locazione degli stessi è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consorzio per singole zone di ciascun agglomerato ovvero per singoli lotti o beni in ragione della loro ubicazione rispetto alle infrastrutture consortili, alle dimensioni, alle caratteristiche, alla destinazione urbanistica e ad ogni altro parametro di valutazione rilevante a giudizio del Consorzio.

Articolo 9 (domande)

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, per ottenere l'assegnazione di immobili o l'insediamento di iniziative imprenditoriali, anche in caso di ampliamento e/o variante, gli interessati devono presentare al Consorzio domanda scritta corredata dalla documentazione prevista dagli appositi modelli.
2. Le domande devono essere altresì corredate della ricevuta del versamento di una somma a titolo di contributo per spese di istruttoria, stabilita ed aggiornata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
3. Le domande sono esaminate dal Consorzio secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. L'ordine di esame delle domande può essere variato in presenza di gravi motivi di urgenza quale, a titolo non esaustivo, sfratto esecutivo, ovvero per consentire l'avvio di iniziative di particolare rilevanza per dimensioni dell'insediamento produttivo, tempi di realizzazione, tipologia di attività, esigenze occupazionali attuali o programmate; tali ragioni di priorità devono essere dall'interessato adeguatamente documentate all'atto della presentazione della domanda.

Articolo 10 (dell'assegnazione)

1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di assegnazione nei successivi sessanta giorni dalla avvenuta presentazione dell'istanza, dandone comunicazione agli interessati.
2. In sede di valutazione delle domande il Consorzio dovrà tenere conto di

ogni modifica dei propri compiti e competenze eventualmente intervenuti nelle more, in ogni caso assumendo la decisione definitiva in coerenza con i programmi e le finalità istituzionali del Consorzio.

3. In caso di accoglimento della domanda, nella delibera di assegnazione dell'immobile deve indicarsi la data di stipula del contratto, previo versamento di un importo pari al 16,5% del prezzo a titolo di caparra confirmatoria, da effettuarsi da parte dell'assegnatario entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della disposta assegnazione, pena la decadenza dalla stessa.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della assegnazione, l'assegnatario dovrà versare un ulteriore importo pari al 16,5% del prezzo, pena la decadenza dall'assegnazione.
5. Il saldo dovrà avvenire, al massimo, contestualmente alla stipula del contratto.
6. L'assegnazione non è cedibile a terzi, pena la decadenza immediata.

Articolo 11 (locazione di immobili)

1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di locazione di immobili entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, dandone comunicazione agli interessati.
2. L'istruttoria va in ogni caso condotta in conformità a quanto stabilito dal comma 2° del precedente articolo 10.
3. In caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione devono essere indicati gli estremi identificativi dell'immobile, il canone complessivo, il termine per la stipula del contratto nonché l'invito all'interessato ad intervenire a detta stipula.

Articolo 12 (iniziative imprenditoriali su immobili non di proprietà consortile ubicati all'interno delle lottizzazioni consortili)

1. I proprietari di immobili occorrenti per la realizzazione dell'insediamento o di altre attività produttive ai sensi dell'articolo 1, devono presentare domanda al Consorzio ai sensi del precedente articolo 10.
2. Nella domanda deve indicarsi l'impegno dell'interessato a versare al Consorzio i contributi di urbanizzazione per le infrastrutture generali realizzate a cura del Consorzio medesimo.
3. L'ammontare del contributo è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il versamento del contributo va effettuato dopo l'accoglimento della domanda di utilizzo degli immobili, nei termini stabiliti dalla delibera di approvazione.
5. Il mancato versamento dei contributi entro il termine di cui al precedente comma 4° implica la decadenza del diritto dell'interessato alla realizzazione dell'iniziativa.

Articolo 13 (deroghe)

1. In casi di:
 - a) comprovata ed estrema urgenza;
 - b) necessità di realizzare iniziative ed infrastrutture di particolare complessità e rilevanza, economica e tecnica;
 - c) necessità di conformare gli atti di assegnazione, vendita o locazione ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti;
 - d) opportunità di indire procedure d'asta in relazione alla peculiarità del bene oggetto di procedura;il Consorzio, con delibera motivata, può derogare alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

Articolo 14 (norma finale)

1. Il Consorzio può stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di sua competenza, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1° del presente articolo, l'assegnatario è tenuto ad accettare le pattuizioni ed ogni clausola, anche relativa agli oneri di manutenzione, contenuta nelle convenzioni stipulate dal Consorzio.

Auc)

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI VENDITA DI IMMOBILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL CONSORZIO Z.I.P.A.

Premesso

- che, con provvedimento del, n., è stata disposta in favore della ditta (in appresso denominata "la Ditta") l'assegnazione del terreno ubicato in Comune di, distinto in catasto al fg., part., sub., con destinazione urbanistica, ricadente nell'ambito territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (in appresso "il Consorzio") per la realizzazione della seguente iniziativa imprenditoriale:
 - che la Ditta ha provveduto al versamento della caparra confirmatoria e della successiva quota del 16,5% del prezzo complessivo stabilito per il trasferimento del predetto immobile ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del regolamento per la assegnazione, la vendita e la concessione alle imprese di immobili e per l'insediamento di attività produttive (in appresso "il regolamento"), approvato dal Consorzio con delibera di del, n., che, allegato al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale e viene dalla Ditta sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione,
- tutto ciò premesso tra il Consorzio e la Ditta si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore interpretativo.

Art. 2

Il Consorzio vende e trasferisce alla Ditta, che accetta, il terreno di sua proprietà ubicato in tenimento di, distinto in catasto al fg., part., sub e meglio identificato nella allegata planimetria che è parte integrante del presente atto.

Art. 3

Il terreno è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, pesi, oneri e servitù dei quali la Ditta dichiara con il presente atto di avere assunto piena conoscenza, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione, diritto e ragione anche per la presenza di vizi occulti, dei quali pure la Ditta dichiara di avere accertato l'inesistenza.

Art. 4

La Ditta conferma gli impegni, assunti nella domanda di assegnazione, di cui all'art. 4 del regolamento. In particolare la ditta dichiara e conferma l'impegno di osservare l'art. 40, comma 1° della legge 22 febbraio 1994 n. 16, del D.P.R. 12 aprile 1996 e della legislazione regionale in materia, nonché di osservare la vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: la legge 10 maggio 1976 n. 319, la legge 18 maggio 1989 n. 183, la legge 28 agosto 1989 n. 305, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamento attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta.

La Ditta si impegna inoltre ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune di, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.

La Ditta conferma di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali, e che gli immobili interessati dall'iniziativa sono stati resi oggetto di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici (eventuale).

Art. 5

La Ditta si impegna a svolgere sul terreno oggetto di vendita la seguente attività imprenditoriale: e di avviarla entro il termine perentorio del Su richiesta della Ditta, il Consorzio può prorogare tale termine per un periodo non superiore a dodici mesi.

La Ditta si impegna a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, per un periodo non inferiore a 20 (venti) anni dalla stipula del presente atto. In caso di attività diversa da quella iniziale, ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso esplicito del Consorzio, fermo restando l'obbligo di assicurare la conformità dell'attività alle finalità di sviluppo imprenditoriale perseguite dal Consorzio.

In caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, la Ditta si impegna ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni e patti di cui al presente articolo nonché dei successivi articoli 6, 7 e 8, compreso l'impegno del terzo acquirente di osservare, a sua volta, tutti i medesimi obblighi.

Art. 6

La proprietà e ogni altro diritto di godimento sui beni oggetto di trasferimento sui quali non sia stata avviata l'attività imprenditoriale di cui all'articolo 5 non sono cedibili, totalmente o parzialmente, sia da parte della Ditta che dai suoi aventi causa, per il periodo di tre anni decorrenti dalla assegnazione definitiva, salvo preventivo assenso esplicito da parte del Consorzio.

Analogo divieto, salvo preventivo assenso esplicito del Consorzio, vige nel caso di cessione di una quota del capitale sociale della Ditta superiore al 50%. La Ditta si impegna a riprodurre tale divieto negli eventuali atti di cessione stipulati con i terzi acquirenti.

La Ditta si impegna a comunicare al Consorzio la modifica della propria struttura e della propria ragione sociale,

mediante invio di lettera raccomandata A/R entro dieci giorni dalla intervenuta variazione.

Art. 7

Nei casi in cui sia previsto, a norma degli articoli 5 e 6, il preventivo assenso esplicito del Consorzio, le parti si danno reciprocamente atto che esso è condizionato alla preventiva assunzione dell'obbligo da parte della Ditta o dei suoi aventi causa a mantenere sull'immobile la permanente ed effettiva destinazione imprenditoriale, ai sensi dell'art. 1 del regolamento.

Art. 8

In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli artt. 5 e 6, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficile rimozione, la risoluzione, i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte della ditta o del suo avente causa, della comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento della proprietà dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale che viene qui stabilita nella misura del 5% sul prezzo stabilito per l'acquisto dell'area pari a £. _____ ed Euro _____ salvo il maggior danno.

Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficile rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponderà alla Ditta o ai suoi aventi causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale di Ancona.

Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi.

Decorso tale termine il Consorzio provvederà a riconoscere alla ditta l'indennizzo relativo al terreno adottando i criteri di cui al precedente comma 2 mentre i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto della Ditta o dei suoi aventi causa a compensi, risarcimenti e/o indennizzi eccezion fatta per l'ipotesi in cui il Consorzio riutilizzi detti impianti entro 12 mesi nel qual caso sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui al precedente comma 2. Qualora il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportuno demolire i manufatti, in tutto o in parte, le spese relative saranno a carico della ditta e dei suoi aventi causa e saranno detratte dall'importo dell'indennizzo.

Qualora l'immobile – libero o meno da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione - sia gravato da finanziamenti ipotecari accessi dalla ditta, quest'ultima riconosce il diritto del Consorzio di estinguere direttamente nei confronti dell'istituto finanziatore, del quale rimangono salvi ed impregiudicati i relativi diritti acquisiti, la quota residua del predetto finanziamento, che sarà detratta dal prezzo dell'immobile come determinato ai sensi del secondo comma del presente articolo, se privo di sovrastanti costruzioni, impianti o strutture di qualsivoglia genere e del terzo comma del presente articolo se gravato da sovrastanti manufatti, impianti e strutture di qualsivoglia genere. La Ditta riconosce altresì il diritto del Consorzio di accollarsi l'onere del pagamento delle residue rate del finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore, anche in prospettiva di una adeguata ed utile riassegnazione e di detrarre altresì dal prezzo dell'immobile di cui ai suddetti 2° e 3° comma del presente articolo, dedotta in ogni caso la penale, e fatto comunque salvo il risarcimento di eventuale danno.

Le parti si danno reciprocamente atto che le suindicate cause di risoluzione del presente contratto non pregiudicano l'applicabilità dell'art.63 della legge 23 dicembre 1998 n.448,

rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive."

Art. 9

Qualunque impianto e manufatto strumentale all'attività imprenditoriale da svolgersi sull'immobile oggetto di vendita deve essere realizzato in conformità al quadro tecnico economico redatto in data _____ ed al progetto preliminare redatto in data _____ a firma del tecnico _____, entrambi depositati tra gli atti del consorzio che controfirmati dalle parti si intendono formare parte integrante e sostanziale del presente atto. La ditta si obbliga altresì ad inviare al consorzio copia conforme all'originale del titolo abilitativi di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari dell'edilizia, entro 10 gg. dall'avvenuto rilascio da parte del Comune interessato a mezzo raccomandata A.R. Eventuali varianti progettuali dovranno essere previamente approvate dal Consorzio.

Il ritardo nel rilascio di licenze, autorizzazioni e permessi, ivi incluso quello a costruire, ed ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione del progetto non costituisce motivo di proroga del termine di avvio dell'attività di cui all'art. 5, salva la possibilità che il Consorzio conceda la proroga di cui al medesimo articolo. Parimenti tale ritardo non costituisce causa di pretesa di danni nei confronti del Consorzio.

Art. 10

Il Consorzio si riserva la facoltà di insediare su porzioni dell'area oggetto di vendita, non interessate dagli insediamenti strumentali all'attività imprenditoriale, servizi ed impianti, interrati e/o in superficie, e/o linee aeree comunque destinati a servire gli agglomerati industriali del Consorzio medesimo. All'uopo, s'intende costituita sin da oggi la relativa servitù perenne senza diritto alcuno della Ditta o di suoi aventi causa a corrispettivi o indennizzi, atteso che di tale peso le parti hanno già tenuto conto nella determinazione del prezzo.

Art. 11

In previsione della necessità di realizzare l'intera zona industriale ZIPA di cui il terreno oggetto di vendita è parte, e con riferimento al piano di lottizzazione approvato con delibera, il Consorzio si riserva la facoltà, e la Ditta accetta, di procedere ad ogni necessario adempimento di carattere tecnico ed amministrativo, anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del regolamento, il Consorzio si riserva la facoltà, e la Ditta accetta, di imporre specifiche servitù, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., di passaggio, di acquedotto, di scarico, di appoggio e di infissione di chiusa, di elettrodotto, di passaggio di linee di telecomunicazioni di qualsiasi tipo, purché strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali. Ove il peso imposto sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, alla Ditta o ai suoi aventi causa è riconosciuto il diritto alla corresponsione di un indennizzo onnicomprensivo da determinarsi a cura del Consorzio.

Art. 12

Le pattuizioni di cui al presente contratto si applicano, ai sensi dell'art. 4, comma 6° del regolamento, anche nel caso di acquisto dell'immobile mediante contratto di *leasing*.

Art. 13

La Ditta dichiara di essere a perfetta conoscenza delle clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di, in data, accettandone tutti gli effetti formali e sostanziali.

Art. 14

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento, la Ditta accetta sin d'ora, e s'impegna a far accettare ad eventuali suoi aventi causa, ogni deroga necessaria per conformare il presente contratto ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti, fermo restando l'obbligo del Consorzio che le

deroghe siano disposte al fine esclusivo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento, la Ditta accetta altresì, e s'impegna a far accettare a suoi eventuali aventi causa, tutti gli effetti scaturenti dalle determinazioni del Consorzio finalizzate a stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di competenza consortile, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.

Art. 15

Il prezzo di vendita dell'immobile oggetto del presente contratto è stabilito in Lit., pari ad Euro, oltre IVA come per legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che tale prezzo è stato dalla Ditta integralmente corrisposto al momento della sottoscrizione del presente contratto. Del saldo il Consorzio qui rilascia ampia e formale quietanza.

Art. 16

Ogni controversia insorta in esecuzione del presente contratto sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri di cui uno nominato dal Consorzio, l'altro dalla Ditta o da suo avente causa, ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.

La sede dell'arbitrato sarà in Jesi e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il Consorzio Z.I.P.A.

La Ditta

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., la Ditta dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

Art. 3 (rinuncia ad eccezioni su vizi, anche occulti, della cosa venduta) – **Art. 5** (obbligo di mantenimento dell'attività imprenditoriale e limitazioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi) – **Art. 6** (limitazione alla cedibilità di diritti reali e di godimento nonché di quote sociali) – **Art. 7** (obbligo

di mantenimento della destinazione imprenditoriale) – **Art. 8** (risoluzione di diritto ed accollo delle spese di eliminazione manufatti da parte della Ditta) – **Art. 9** (limitazione di responsabilità del Consorzio per diniego di permessi) – **Art. 10** (rinuncia ad indennizzi) – **Art. 12** (estensione dei patti ai contratti di *leasing*) – **Art. 14** (limitazione della libertà contrattuale della Ditta nei rapporti con i terzi) – **Art. 16** (clausola compromissoria)



AL.D)

COMUNE DI ANCONA
Assessorato Urbanistica ed Ambiente
DIREZIONE SPORTELLO UNICO INTEGRATO (S.U.I.)
EDILIZIA PRIVATA, PRODUTTIVA E COMMERCIO

Prot. n° 86048/2016

Marca da bollo: identificativo n. 01131442833770 del 01/09/2014

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
ART.30 D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N° 380**

Vista la domanda presentata in data 16/06/2016 prot. n° 84405 dal Sig. ANCORA PAOLO;
Visto l'art. 30, comma secondo del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380;
Visto il Piano Regolatore Generale vigente approvato con Delibera Giunta Regionale n° 5841 del 28/12/1993 * e successiva Variante per i Nuclei Frazionali ed il Territorio Extraurbano in adeguamento al P.P.A.R. approvata con Delibera Consiglio Provinciale n° 54 del 02/04/1998;

SI CERTIFICA

La destinazione urbanistica delle aree distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al Foglio n° 12 mappale n° 24 e al Foglio n° 163 mappali n° 18, 43, è la seguente:

ZONA OMOGENEA D

NORMATIVA DELLE ZONE A TESSUTO OMOGENEO URBANE A PREVALENZA ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE

- Art. 65 - ZT26 "Porto"
P.P.E. del Porto di Ancona in variante al P.R.G. vigente:
Art. 9 : CANTIERISTICA MINORE

Le aree ricadono all'interno del perimetro A.E.R.C.A. Deliberazione Amministrativa Consiglio Regionale n. 305 del 01/03/2000.

Sulle aree non sono presenti vincoli.

Ancona, li 21/06/2016

**firmato digitalmente (*) da:
Dirigente della Direzione S.U.I.
Giacomo Circelli**

(*) La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 12/02/1993 n. 39.

* Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 9 D.P.R. n° 327/2001, i vincoli preordinati all'espropriazione sono decaduti per il decorso del prescritto termine di cinque anni dalla data di approvazione del P.R.G.

Il presente certificato conserva validità per un anno dalla data del suo rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.



CONSORZIO
ZONE
IMPRENDITORIALI
PROVINCIA
ANCONA

IN LIQUIDAZIONE

COPIA

Copia dell'atto sottoscritto viene da oggi pubblicata all'albo pretorio consortile, e vi rimarrà per 15 giorni.

Jesi li, 25/07/2016

Il Commissario Liquidatore
(Dott. Paolo Di Paolo)

Per copia conforme all'originale, per usi amministrativi.

Jesi li, 25/07/2016

Il Commissario Liquidatore
(Dott. Paolo Di Paolo)